

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5028

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAZZI, ANGELI, BARANI, BELCASTRO, BERARDI, BIANCOFIORE, CASTIELLO, CATONE, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, RENATO FARINA, FUCCI, GIRLANDA, LEHNER, LISI, MIGLIORI, NICOLUCCI, PAGANO, MARIO PEPE (PD), PORFIDIA, SCANDROGLIO, SCILIPOTI**

Disposizioni per favorire il trasferimento in Italia  
di imprese italiane e straniere operanti all'estero

*Presentata il 6 marzo 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — A causa della protratta residenza all'estero in quarant'anni di lavoro in fabbrica da emigrante, il primo firmatario della presente proposta di legge ha avuto a che fare con una realtà diversa, non necessariamente migliore di quella italiana, ma assai indicativa circa la produttività italiana fuori dei confini della patria. Ci si riferisce in particolar modo alla presenza italiana all'estero, a quella imprenditoriale di eccellenza che è esempio di impresa di successo.

Molte di queste realtà operanti all'estero ritornerebbero volentieri a fare impresa in

Italia, perché al desiderio di rimpatriare si aggiunge l'orgoglio personale di essere riusciti nell'intento di realizzare le proprie potenzialità come imprenditori di successo.

Per questi motivi, sarebbe opportuno predisporre misure idonee a favorire il rientro e l'insediamento delle imprese, attualmente operanti all'estero, nel territorio italiano.

In un periodo di congiuntura economica sfavorevole, quale è quello che attraversiamo, sarebbe auspicabile che gli imprenditori italiani all'estero ritornassero in Italia con la loro ricchezza ed esperienza, con le loro aziende, con i

loro macchinari e capitali. Per fare questo, sarebbe utile approntare misure che facilitassero il trasferimento. Con la presente proposta di legge si prevede un credito di imposta decennale pari all'80 per cento degli oneri sostenuti, a fronte anche dell'incremento dell'occupazione realizzato con l'assunzione stabile di lavoratori iscritti nelle liste di disoccupazione, di lavoratori che fruiscono di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di lavoratori precari.

Vi sono realtà imprenditoriali italiane, ma anche aziende straniere, che all'estero rappresentano il prodotto, la creatività e la produzione industriale italiana ai massimi livelli, che producono ricchezza per solidità e capacità, e che investirebbero molto volentieri i propri capitali in Italia.

Un complesso di adempimenti amministrativi che in Italia ingigantisce gli impedimenti e ostacola la volontà di ritorno, unito ad una pressione fiscale asfissiante, fa desistere da questi intenti e scoraggia il ritorno di quella che è una vera e propria fortuna.

Si prevede a questo fine la possibilità di concessione gratuita, da parte delle autorità comunali o regionali, dei terreni per l'insediamento degli impianti produttivi per tutta la durata dell'attività di impresa.

La convenienza sarà reciproca, sia per gli imprenditori che vedranno realizzarsi il sogno del ritorno per continuare a fare impresa in Italia, sia per lo Stato italiano, perché la forza lavoro necessaria sarebbe attinta dalle liste di disoccupazione nazionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Agli imprenditori italiani e stranieri operanti all'estero che trasferiscono la loro attività di impresa in Italia è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'80 per cento degli oneri sostenuti per il trasferimento degli impianti produttivi e delle spese effettuate per nuovi investimenti ad essi correlati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta con riferimento alle operazioni di trasferimento effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in dieci rate eguali nel periodo d'imposta nel quale sono stati sostenuti gli oneri ed effettuate le spese d'investimento e nei nove periodi d'imposta successivi. Esso è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per fruire del credito d'imposta, gli imprenditori di cui al comma 1 devono impegnarsi, con atto stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, a mantenere per almeno dieci anni la localizzazione degli impianti produttivi e livelli di occupazione almeno pari a quelli esistenti negli impianti che vengono trasferiti nel territorio nazionale.

5. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo e sono stabilite le procedure di controllo, nonché le cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni.

ART. 2.

1. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati ad attribuire in concessione, a titolo gratuito e per tutta la durata dell'attività di impresa, terreni di loro proprietà per l'insediamento degli impianti industriali di cui all'articolo 1, comma 1. La concessione è rilasciata previa stipulazione di un contratto di programma tra l'ente pubblico e l'imprenditore, che determina il numero di nuove assunzioni di lavoratori, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che l'imprenditore si impegna ad effettuare, secondo termini stabiliti nei medesimi contratti di programma, tra soggetti iscritti nelle liste di collocamento ovvero che fruiscono di trattamenti di cassa integrazione guadagni o che sono impiegati con contratti di lavoro a tempo determinato o altri contratti di lavoro atipici.

